



COMUNE DI PIZZOFERRATO

(Provincia di Chieti)

"Medaglia di bronzo al Valor Militare"

P.I. 0028 126 0695 C.F. 81001510692 e-Mail: pizzoferrato.ragioneria@gmail.com Tel. 0872946114 Fax 0872946819

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 40 DEL 18.11.2022

Oggetto: MANIFESTAZIONE INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO DI NON ACCETTAZIONE DI BENE CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

L'anno **duemilaventidue** addì **diciotto** del mese di **novembre** alle ore **11.20** presso la Sala Consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, in seduta straordinaria e aperta al pubblico, di seconda convocazione, oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1. FAGNILLI Palmerino	Presente
2. DI SCIULLO Adolfo Emiliano	Presente
3. DI PASQUALE Francesco	Presente
4. CALABRESE Teresa	Presente
5. PASQUARELLI Diego	Assente
6. DI CESARE Daniele Domenico	Assente
7. DI SCIULLO Simone	Assente
8. DI MATTEO Jacopo	Presente
9. TARANTINI Carmine	Assente
10. PASQUARELLI Aladino	Assente
11. PASQUARELLI Bruno	Assente

Totale presenti 5
Totale assenti 6

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi di art 97, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000, il Segretario Comunale **Dott. DI EUGENIO Luca** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. PALMERINO FAGNILLI** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO, che il Consigliere Comunale Jacopo Di Matteo è presente in videoconferenza, ai sensi del Regolamento per lo svolgimento delle attività degli organi collegiali in modalità telematica approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 21.5.2022.

RICHIAMATO l'art **Art. 48. n. 159 del 6 settembre 2011** , che recita :
“art 48 Destinazione dei beni e delle somme del Decreto Legislativo

1. L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia:

a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili, anche registrati, confiscati, compresi i titoli e le partecipazioni societarie, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. La vendita delle partecipazioni societarie maggioritarie o totalitarie è consentita esclusivamente se la società è priva di beni costituiti in azienda ai sensi degli [articoli 2555 e seguenti del codice civile](#) o di beni immobili e, comunque, dopo aver assunto le determinazioni previste dai commi seguenti. In ogni caso la vendita delle partecipazioni societarie viene effettuata con modalità tali da garantire la tutela dei livelli occupazionali preesistenti;

c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti anche attraverso gli organi di polizia, il debitore risulti insolvente, il credito è annullato con provvedimento del direttore dell'Agenzia.

2. La disposizione del comma 1 non si applica alle somme di denaro e ai proventi derivanti o comunque connessi ai beni aziendali confiscati.

3. I beni immobili sono:

a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

b) mantenuti nel patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche; *(lettera così modificata dall'art. 36, comma 3, legge n. 132 del 2018)*

c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali, in via prioritaria, al patrimonio indisponibile del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio indisponibile della provincia, della città metropolitana o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato con cadenza mensile.

L'elenco, reso pubblico nel sito internet istituzionale dell'ente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione.

La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'[articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#).

Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, e successive modificazioni.

La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo nonché agli Enti parco nazionali e regionali.

I beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro due anni l'ente territoriale non ha provveduto all'assegnazione o all'utilizzazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di un anno il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura.

La destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni, nonché il reimpiego per finalità sociali dei proventi derivanti dall'utilizzazione per finalità economiche, sono soggetti a pubblicità nei siti internet dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#). L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto; *(lettera così modificata dall'art. 36, comma 3, legge n. 132 del 2018)*

c-bis) assegnati, a titolo gratuito, direttamente dall'Agenzia agli enti o alle associazioni indicati alla lettera c), in deroga a quanto previsto dall'[articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191](#), sulla base di apposita convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ove risulti evidente la loro destinazione sociale secondo criteri stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Agenzia;

d) trasferiti prioritariamente al patrimonio indisponibile dell'ente locale o della regione ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, qualora richiesti per le finalità di cui all'articolo 129 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Se entro due anni l'ente territoriale destinatario non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. *(lettera così sostituita dall'art. 36, comma 3, legge n. 132 del 2018)*

EVIDENZIATO l'art 48, comma 3, lett c del Dlgs n. 159 del 6.9.2011.

SPECIFICATO che l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata con lettera prot n.4469 del 7.11.2022 ha dichiarato al Sindaco di Pizzoferrato ed alla Prefettura di Chieti che è stato trasferito al patrimonio indisponibile del Comune di Pizzoferrato l'appartamento in condominio, NCEU , Foglio 22, Part 310, sub 9 con data decreto destinazione del 18.12.2009 numero decreto destinazione n. 595 per finalità sociale.

CITATA la competenza del Consiglio Comunale in materia di patrimonio di beni immobili.

RITENUTO OPPORTUNO MANIFESTARE l'indirizzo politico- amministrativo, ai sensi di art 107 del Dlgs n. 267/2000, nei confronti del Responsabile del Servizio Tecnico :

a)Di non accettare nel patrimonio indisponibile del Comune di Pizzoferrato l'appartamento in condominio, NCEU , Foglio 22, Part 310, sub 9 con data decreto destinazione del 18.12.2009 numero decreto destinazione n. 595 per finalità sociale.

b) di motivare la scelta , per gli alti costi economici che il Comune di Pizzoferrato dovrebbe sostenere, data la consistenza attuale dell'immobile, molto danneggiato.

Visto il parere favorevole del Responsabile del responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi di art 49 del Dlgs n. 267/2000.

Con voti favorevoli n 5 , contrari n.0 , astenuti n.0 legalmente espressi

DELIBERA

1)DI APPROVARE le premesse parte integrante e sostanziale della delibera de qua e quale motivazione ai sensi di art 3 di Legge n. 241/1990.

2)DI MANIFESTARE l'indirizzo politico- amministrativo, ai sensi di art 107 del Dlgs n. 267/2000, nei confronti del Responsabile del Servizio:

a) Di non accettare nel patrimonio indisponibile del Comune di Pizzoferrato l'appartamento in condominio, NCEU , Foglio 22, Part 310, sub 9 con data decreto destinazione del 18.12.2009 numero decreto destinazione n. 595 per finalità sociale.

b) di motivare la scelta , per gli alti costi economici che il Comune di Pizzoferrato dovrebbe sostenere, data la consistenza attuale dell'immobile, molto danneggiato.

3)DI AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio Tecnico a porre in essere tutti gli atti amministrativi necessari e conseguenti

4)DI NOTIFICARE la presente delibera all' l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ed alla Prefettura di Chieti.

5)DI DICHIARARE la presente delibera, con separata votazione con voti favorevoli n 5, contrari n.0 , astenuti n.0 legalmente espressi, immediatamente esecutiva ai sensi di art 134, 4 comma del Dlgs n. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
f.to Dott. FAGNILLI PALMERINO



VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

(Art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n° 267)

Pizzoferrato, 18.11.2022 **Il Responsabile del Servizio** f.to Dott. LUCA DI EUGENIO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(Art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n° 267)

Pizzoferrato, 18.11.2022 **non richiesto**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124-1° comma del D.lgs. 18/08/2000 n° 267)

Reg. Pubbl. n.354 /2022

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale del Comune di Pizzoferrato accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18.06.2009, n.69) in data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 21.11.2021 al 6.12.2022.

Pizzoferrato, 21.11.2022

Il Funzionario Incaricato
f.to **Dott. DI EUGENIO LUCA**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____, per essere stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell'art. 134-3° comma – del D.lgs. 18/08/2000 n°267.

Che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva il giorno 18.11.2022 a norma dell'art. 134 – 4° comma – del D.lgs. 18/08/2000 n°267.

Pizzoferrato, lì 21.11.2022

Il Segretario Comunale
f.to **Dott. DI EUGENIO Luca**